

21 PROTOCOLLI D'INTESA CON I CORPI DELLO STATO

L'art. 7 della l. 353 prevede che le Regioni istituiscano e gestiscano con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra, di risorse e mezzi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico, difesa civile e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma.

21.1 Corpo Forestale dello Stato

La Regione da molti anni si avvale, con specifica convenzione, del Corpo Forestale dello Stato per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi. La prima convenzione sottoscritta con il Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'impiego del CFS è stata approvata con la DGR n. 5866 del 20/10/1983, con decorrenza 01/01/1984.

L'impiego del CFS da parte della Regione è riferito, nel campo dell'antincendio boschivo, alla tutela di boschi pubblici e privati e alla attività di prevenzione.

Le attività svolte dal CFS, sommariamente descritte nel seguito, sono oggetto di maggiori e puntuali approfondimenti nel capitolo 12 (paragrafi 12.1,12.2,12.3, e 12.4.1) e nel capitolo 14. Fra le più importanti attività di lotta attiva vi sono il coordinamento con lo Stato per gli interventi aerei del COAU, il coordinamento dei servizi aerei regionali addetti allo spegnimento la direzione delle operazioni di spegnimento, il coordinamento dei mezzi AIB e delle Squadre AIB addette allo spegnimento.

La legge 6 febbraio 2004, n. 36 "Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato", che ha ridefinito le competenze del CFS per lo Stato, ha previsto per le Regioni la possibilità di stipulare specifiche convenzioni con il CFS, sulla base di una bozza di accordo quadro nazionale Stato – Regioni.

La convenzione vigente fra il CFS e la Regione Liguria, redatta in linea con il suddetto accordo quadro, è stata approvata con DGR n.952 del 03/08/2012, sottoscritta dalle parti il 06/08/2012, e scadrà il 06/08/2016 salvo eventuali proroghe di validità della stessa.

La convenzione sopra citata, fra l'altro, prevede che :

- le attività rese dal CFS per la Regione nell'ambito della convenzione sono da considerarsi servizio di istituto.
- l'impiego del CFS è disposto nel rispetto dell'autonomia, dell'unitarietà e della sua organizzazione gerarchica e funzionale, garantendo altresì la salvaguardia delle qualifiche professionali, tecniche e di polizia degli appartenenti al Corpo ;
- i rapporti, a livello regionale, intercorrono fra l'Assessore competente in materiali foreste antincendio boschivo ed il Comandante regionale del CFS;
- l'impiego del CFS da parte della Regione è riferito, nel campo dell'antincendio boschivo, alla lotta attiva agli incendi boschivi per la tutela di boschi pubblici e privati, nonché alla prevenzione degli incendi boschivi, ivi compreso il coordinamento con lo Stato per gli interventi aerei del COAU, il coordinamento dei mezzi AIB e delle Squadre AIB addette allo spegnimento;
- Il CFS assicura anche la valutazione e la stima delle superfici percorse dal fuoco, del danno causato, nonché dell'elaborazione dati relativi agli incendi boschivi, garantendo la formazione di banche dati alfanumeriche e cartografiche, inerenti le aree percorse dal fuoco: tali banche dati sono fondamentali per capire, da un lato, l'importanza del fenomeno incendi in Liguria e, dall'altro, l'efficienza della struttura operativa di spegnimento;
- il CFS assicura la disponibilità di reparti periferici e di un organico distribuito secondo il principio di un'omogenea copertura del territorio.

Come corrispettivo ai servizi svolti dal CFS, la Regione fornisce fondi e servizi. In particolare si assume direttamente le spese per l'assicurazione del personale, per i buoni pasto, per lo straordinario, per le missioni effettuate dal personale del CFS per funzioni regionali.

La Regione si assume anche le spese per il funzionamento delle strutture del CFS, fornendo attrezzature, automezzi e strumenti di lavoro. Tra i servizi resi dalla Regione al CFS ad oggi vi sono la fornitura delle 3 sedi provinciali e del COAB, la fornitura delle spese di gestione delle suddette sedi e di quella del Comando regionale, la fornitura di carburante, il pagamento delle spese di assicurazione dei veicoli acquistati dalla Regione, la fornitura di fondi per manutenzione dei mezzi AIB. La Regione dota il CFS degli strumenti necessari allo svolgimento del proprio lavoro: pertanto fornisce gratuitamente, in virtù della convenzione, le cartografie prodotte dalla Regione per le materie di sua competenza (p. es. delimitazione aree SIC-ZPS) e gli eventuali aggiornamenti.

La legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, riguarda anche le forze di Polizia dello Stato ed in particolare del Corpo Forestale dello Stato.

Ad oggi non sono stati ancora emanati i decreti attuativi del Governo, che disporranno le modalità di riorganizzazione delle funzioni e della operatività del CFS.

In attesa di tali decreti, la Regione e il CFS continuano ad attuare le attività previste dalla Convenzione in essere almeno fino alla scadenza della Convenzione medesima.

Non appena saranno adottati i decreti attuativi della L. 124/2015 verranno valutate le soluzioni possibili e più idonee a garantire la continuità del servizio di coordinamento delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.